

DELIBERAZIONE 19 LUGLIO 2012
299/2012/R/EEL

MODIFICA DEL MECCANISMO COMPENSATIVO DELL'ONERE MEDIO CCT,
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN
OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 1212/2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 luglio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2007 (di seguito: DPR 13 aprile 2007);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2003, n. 168/03 come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 137/04 (di seguito: deliberazione 137/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04;
- la deliberazione 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di seguito: deliberazione 237/04);
- la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 73/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- l'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2006, n. 162/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 350/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008, ARG/elt 53/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 53/08);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), 8 luglio 2005, n. 3285;
- la sentenza del Tar Lombardia 10 aprile 2009, n. 3239;
- la sentenza del Consiglio di Stato, 2 marzo 2010, n. 1212;
- il documento per la consultazione 3 agosto 2010, DCO 29/10 (di seguito: DCO 29/10).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 42, comma 42.1, della deliberazione 48/04 stabilisce che entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: CCT) nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato cedenti che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte (c.d. contratti bilaterali) e del Gestore del mercato elettrico determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 42.2 e del comma 42.4;
- il suddetto articolo 42 è stato successivamente integrato, a partire dal 1 agosto 2004, con la deliberazione 137/04, che ha aggiunto il calcolo anche dell'«onere medio CCT», secondo la formula riportata al comma 42.2.3 e la previsione che, nel caso in cui suddetto «onere medio CCT» a carico di un operatore di mercato sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosca al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra il predetto «onere medio CCT» e 2 €/MWh;
- l'articolo 35, dell'Allegato A alla deliberazione 168/03, poi sostituito dall'articolo 43, comma 43.5, in combinato disposto con l'articolo 30, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, determina il corrispettivo CCT imputabile al Gestore del mercato elettrico per l'insieme delle transazioni concluse nel mercato elettrico dagli operatori di mercato ammessi alle negoziazioni (c.d. Borsa dell'energia elettrica);
- con sentenza 8 luglio 2005, n. 3285, il Tar Lombardia ha dichiarato inammissibili i ricorsi con cui la società Edison Trading S.p.A. ha impugnato le deliberazioni 137/04 e 237/04 nella parte in cui si contestavano i criteri di determinazione del corrispettivo CCT;
- con DPR 13 aprile 2007, il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso straordinario presentato dalla medesima società avverso la deliberazione 48/04, e, per l'effetto, ha annullato l'articolo 42 della deliberazione 48/04, nella versione antecedente alla modifica introdotta dalla deliberazione 137/04, quindi, in relazione al periodo decorrente dal 1 aprile 2004 (data di entrata in vigore della deliberazione 48/04) al 31 luglio 2004 (data di entrata in vigore della deliberazione 137/04);
- in ottemperanza alle disposizioni del DPR 13 aprile 2007, con la deliberazione ARG/elt 53/08, l'Autorità ha disposto l'applicazione del limite massimo all'«onere medio CCT» sostenuto dagli operatori titolari di contratti bilaterali, introdotto con deliberazione 137/04, per tutto il periodo intercorrente tra il 1 aprile 2004 e il 31 dicembre 2004;
- con sentenza 10 aprile 2009, n. 3239 il Tar Lombardia ha respinto il ricorso della società Edison Trading S.p.A. avverso la deliberazione ARG/elt 53/08;
- su successivo appello della medesima Edison Trading S.p.A. avverso le sentenze del Tar Lombardia n. 3285/05 e n. 3239/09, il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento delle censure della società appellante, con sentenza 2 marzo 2010, n. 1212, ha annullato in parte la deliberazione 137/04 e, altresì, ha annullato la deliberazione ARG/elt 53/08, per le seguenti motivazioni:

- è intrinsecamente contraddittorio il meccanismo perequativo individuato dalla deliberazione 137/04, consistente nel rimborso dell'«onere medio CCT» per la parte che eccede la soglia di 2 euro/MWh, laddove utilizza come base di calcolo non la sola energia elettrica scambiata dall'operatore con i contratti bilaterali, ma anche l'energia elettrica scambiata tramite la Borsa dell'energia elettrica;
- a tale riguardo, l'Autorità può scegliere, nell'ambito delle valutazioni tecnico-discrezionali ad essa riservate, il criterio compensativo da applicare, ma è comunque tenuta: 1) ad utilizzare meccanismi trasparenti e comprensibili, che diano una chiara e immediata percezione di quale sia la soglia di compensazione, anziché ancorarla a dati esterni rispetto a quelli rilevanti, tali da rendere tale soglia incerta e variabile; 2) a dare conto con adeguata motivazione e istruttoria del criterio prescelto.
- in sede di esecuzione del DPR 13 aprile 2007, l'Autorità non era tenuta affatto a rimborsare a Edison Trading S.p.A. l'intero importo dei CCT corrisposti per il periodo aprile-luglio 2004, ma era solo tenuta ad adottare un meccanismo compensativo e a procedere agli eventuali rimborsi quantificati a seguito dell'applicazione del predetto meccanismo;
- peraltro, è un dato storico che nel periodo 1 aprile 2004-31 luglio 2004 vi siano state forti oscillazioni dei CCT imputabili al comportamento dell'operatore dominante, come riconosciuto espressamente dal DPR di accoglimento del ricorso straordinario e che tale comportamento ha trovato rimedio a partire dal 1 agosto 2004;
- le oscillazioni dei CCT nel periodo da aprile a luglio 2004 devono essere considerate autonomamente, senza che possano trovare compensazione nell'andamento dei CCT in un periodo successivo connotato da un diverso contesto fattuale e normativo;
- pertanto, ferma restando la possibilità di utilizzare il medesimo meccanismo compensativo previsto dalla deliberazione 137/04, con le correzioni sopra indicate in merito alla base di calcolo dei CCT, esso deve essere applicato tenendo conto dell'onere medio dei CCT nel periodo 1 aprile 2004-31 luglio 2004 considerato autonomamente;
- di conseguenza, deve essere riconosciuto il rimborso ove detto onere medio dei CCT, nel periodo aprile-luglio 2004, abbia superato il limite massimo di 2 euro/MWh, per la parte eccedente tale limite massimo;
- con il DCO 29/10, l'Autorità ha proposto alcune modifiche al meccanismo compensativo dei CCT previsto dalla deliberazione 137/04, al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1212/10; in particolare, l'Autorità ha prospettato le seguenti soluzioni:
 - la ridefinizione della base di calcolo dell'onere medio CCT con riferimento alla sola energia elettrica programmata dai singoli operatori in esecuzione di contratti bilaterali e la contestuale riattribuzione per zona dei programmi di immissione di energia elettrica in esecuzione dei medesimi contratti, secondo il profilo di ripartizione per zona dei programmi di immissione cumulati dell'operatore in esito al mercato del giorno prima;
 - le oscillazioni dei CCT nel periodo aprile – luglio 2004 sono considerate autonomamente;

- la facoltà per gli operatori di optare per il meccanismo di compensazione di cui alla deliberazione 137/04, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 53/08.

CONSIDERATO CHE:

- gli operatori hanno presentato commenti e osservazioni al DCO 29/10, così sintetizzabili:
 - la maggior parte degli operatori condivide la riconfigurazione del meccanismo compensativo dei CCT ponendo come base di calcolo la sola energia elettrica scambiata dall'operatore mediante contratti bilaterali;
 - un operatore contesta la base di calcolo così configurata, chiedendo che l'importo compensativo dei CCT sia calcolato sulla base degli oneri effettivamente sostenuti;
 - alcuni operatori non condividono il criterio di riattribuzione dei programmi di immissione secondo il profilo di ripartizione per zona dei programmi di immissione cumulati, prospettando soluzioni alternative:
 - i. una proposta prevede che la procedura di riattribuzione sia effettuata per ciascuna zona tenendo conto della sola parte dei programmi cumulati in esito al mercato del giorno prima che sia stata "prenotata" dagli operatori con un certo anticipo per il giorno di consegna, in quanto chiaramente asservita alla copertura dei contratti bilaterali;
 - ii. secondo un'altra proposta, la ripartizione dovrebbe essere effettuata esclusivamente sulla base delle immissioni dei contratti bilaterali come definite dall'operatore in sede di programmazione *ex ante*;
- quanto alle osservazioni sulla base di calcolo del meccanismo compensativo CCT, la soluzione di includere la sola energia programmata in esecuzione dei contratti bilaterali è conforme a quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1212/10;
- al riguardo, la proposta di considerare le immissioni effettive in ciascuna zona e, quindi, gli oneri effettivamente sostenuti da ciascun operatore nel periodo considerato, non risponde all'esigenza di individuare una regola non discriminatoria di determinazione del corrispettivo compensativo che sia di prevedibile e trasparente applicazione, in esecuzione del suddetto giudicato che impone di ottemperare ora per allora all'annullamento della deliberazione 137/04;
- circa le modalità di riattribuzione dei programmi di immissione secondo il profilo di ripartizione per zona dei programmi di immissione cumulati, risulta espressamente consentito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1212/10 mantenere il medesimo criterio di ripartizione dei programmi di immissione contenuto nella deliberazione 137/04, pur restringendo la base di calcolo alla sola energia programmata in esecuzione dei contratti bilaterali;
- nel corso del 2004 alle unità di produzione non rilevanti non era consentita la partecipazione al mercato del giorno prima e l'energia immessa dai suddetti impianti era oggetto del contratto di scambio di cui all'art. 6 della deliberazione n. 48/04, in forza del quale l'energia era ceduta, come in una contrattazione bilaterale, ad altri operatori di mercato ovvero al Gestore delle Rete.

RITENUTO CHE:

- in ottemperanza alla sentenza n. 1212/2010, la base di calcolo del meccanismo compensativo dell'onere medio CCT di cui all'art. 42 della deliberazione 48/04 debba includere i programmi di immissione relativi ad unità di produzione rilevanti in esecuzione dei contratti bilaterali e l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete da unità di produzione non rilevanti;
- il criterio di riattribuzione dei programmi di immissione di energia elettrica relativi a unità di produzione rilevanti in esecuzione dei contratti bilaterali avvenga conformemente al criterio individuato dalla deliberazione 137/04, ovvero, in ciascun ora, sia attribuito una quota dei programmi di immissione di energia elettrica relativi a unità di produzione rilevanti in esecuzione dei contratti bilaterali proporzionale alla quota afferente alla zona dei programmi di immissione di energia elettrica cumulati dell'operatore in esito al mercato del giorno prima;
- il criterio di cui al precedente punto sia equo e non discriminatorio, in quanto consente una distribuzione proporzionale tra tutte le unità di produzione rilevanti nella disponibilità dell'operatore delle immissioni necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai propri contratti bilaterali;
- il suddetto criterio di riattribuzione non debba essere applicato all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete da impianti di produzione non rilevanti, in quanto tali unità, nel periodo oggetto del presente provvedimento, non avevano accesso al mercato del giorno prima e pertanto non avevano la possibilità di programmare le immissioni di energia elettrica in esecuzione dei contratti bilaterali sulla base dei CCT attesi nelle zone in cui erano localizzati;
- in esecuzione della suddetta sentenza n. 1212/10, debba essere suddiviso il periodo di riferimento individuato dalla deliberazione 137/04, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 53/08, (aprile-dicembre 2004) in due distinti periodi di riferimento (aprile-luglio 2004 e agosto-dicembre 2004) su cui calcolare separatamente il relativo onere medio CCT

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche e integrazioni all'articolo 42 della deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - Il comma 42.1.1 è sostituito dal seguente:
"42.1.1 Entro il giorno quindici (15) del mese di settembre 2012 il Gestore della rete calcola per ciascun operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, l'onere medio \overline{CCT}_1 di cui al comma 42.2.5, l'onere medio \overline{CCT}_2 di cui al comma 42.2.7, e i corrispettivi compensativi di cui ai commi 42.2.1 e 42.2.3."
 - Il comma 42.2.1 è sostituito dal seguente:
"42.2.1 Nel caso in cui l'onere medio \overline{CCT}_1 , di cui al comma 42.2.5, a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo

operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra \overline{CCT}_1 e 2 €/MWh. Tale corrispettivo è applicato all'energia elettrica di cui al comma 42.2.2.”

- Il comma 42.2.2 è sostituito dal seguente:

“42.2.2 Per ciascun operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.1 è applicato alla somma di:

- a) i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17 nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio 2004, come eventualmente modificati in esito al mercato del giorno prima;
- b) le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio 2004.”

- Il comma 42.2.3 è sostituito dal seguente:

“42.2.3 Nel caso in cui l'onere medio \overline{CCT}_2 , di cui al comma 42.2.7, a carico di un operatore di mercato, ad esclusione del Gestore del mercato elettrico, sia superiore a 2 €/MWh, il Gestore della rete riconosce al medesimo operatore un corrispettivo compensativo pari alla differenza tra \overline{CCT}_2 e 2 €/MWh. Tale corrispettivo è applicato all'energia elettrica di cui al comma 42.2.4.”

- Dopo il comma 42.2.3 è aggiunto il seguente:

“42.2.4 Per ciascun operatore di mercato il corrispettivo compensativo di cui al comma 42.2.3 è applicato alla somma di:

- a) i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17 nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2004, come eventualmente modificati in esito al mercato del giorno prima;
- b) le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 dicembre 2004.”

- Dopo il comma 42.2.4 è aggiunto il seguente:

“42.2.5 Per ciascun operatore di mercato l'onere medio \overline{CCT}_1 è pari al maggior valore tra zero (0) e:

$$\frac{\sum_z \sum_h (PUN_h - PZ_{z,h})(I_{z,h} + I_{z,h}^{Non-Ril})}{\sum_z \sum_h (I_{z,h} + I_{z,h}^{Non-Ril})}$$

dove:

- h indica ciascun periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 luglio 2004;
- z indica ciascuna zona;
- PUN_h indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima nell'ora h ;

- $PZ_{z,h}$ indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima, nella zona z e nell'ora h ;
 - $I_{z,h}$ indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h , i programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17, profilati per zona secondo la formula di cui al comma 42.2.6
 - $I_{z,h}^{Non-Ril}$ indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h , le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento.”
- Dopo il comma 42.2.5 è aggiunto il seguente:

“42.2.6 Il parametro $I_{z,h}$ utilizzato ai fini del calcolo dell'onere medio \overline{CCT}_1 di cui al comma 42.2.5 è pari a:

$$\frac{I_{z,h}^{Tot}}{\sum_z I_{z,h}^{Tot}} \sum_z I_{z,h}^{Bil}$$

dove:

- h indica ciascun periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 31 luglio 2004;
 - z indica ciascuna zona;
 - $I_{z,h}^{Bil}$ indica per ciascuna zona z e ciascuna ora h , la somma dei programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17;
 - $I_{z,h}^{Tot}$ indica per ciascuna zona z e ciascuna ora h , la somma dei programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17 e delle offerte di vendita presentate dal medesimo operatore ed accettate nel mercato del giorno prima.”
- Dopo il comma 42.2.6 è aggiunto il seguente:

“42.2.7 Per ciascun operatore di mercato l'onere medio \overline{CCT}_2 è pari al maggior valore tra zero (0) e:

$$\frac{\sum_z \sum_h (PUN_h - PZ_{z,h})(I_{z,h} + I_{z,h}^{Non-Ril})}{\sum_z \sum_h (I_{z,h} + I_{z,h}^{Non-Ril})}$$

dove:

- h indica ciascun periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l'1 agosto e il 31 dicembre 2004;
- z indica ciascuna zona;
- PUN_h indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima nell'ora h ;
- $PZ_{z,h}$ indica il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima, nella zona z e nell'ora h ;

- $I_{z,h}$ indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h , i programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17, profilati per zona secondo la formula di cui al comma 42.2.8
 - $I_{z,h}^{Non-Ril}$ indica, per ciascuna zona z e ciascuna ora h , le immissioni di energia elettrica relative ad unità di produzione non rilevanti per le quali l'operatore di mercato è utente del dispacciamento.”
- Dopo il comma 42.2.7 è aggiunto il seguente:
- “42.2.8 Il parametro $I_{z,h}$ utilizzato ai fini del calcolo dell'onere medio \overline{CCT}_2 di cui al comma 42.2.7 è pari a:

$$\frac{I_{z,h}^{Tot}}{\sum_z I_{z,h}^{Tot}} \sum_z I_{z,h}^{Bil}$$

dove:

- h indica ciascun periodo rilevante del mercato del giorno prima nel periodo compreso tra l'1 agosto e il 31 dicembre 2004;
 - z indica ciascuna zona;
 - $I_{z,h}^{Bil}$ indica per ciascuna zona z e ciascuna ora h , la somma dei programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17;
 - $I_{z,h}^{Tot}$ indica per ciascuna zona z e ciascuna ora h , la somma dei programmi di immissione comunicati dal medesimo operatore di mercato ai sensi dell'articolo 17 e delle offerte di vendita presentate dal medesimo operatore ed accettate nel mercato del giorno prima.”;
2. su istanza dei soggetti interessati da presentare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il competente soggetto avente causa dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. effettua i conteggi e la regolazione delle partite economiche derivanti dalle modifiche dell'Allegato A alla deliberazione 48/04 introdotte con il presente provvedimento;
 3. di pubblicare la presente deliberazione e la nuova versione della deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni